

REGOLAMENTO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA ARBITRALE DI BRESCIA

Organi della Camera Arbitrale

ART. 1 – Camera Arbitrale di Brescia

1. Presso la Camera di Commercio di Brescia è istituito un servizio per l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato amministrato, denominato "Camera Arbitrale Brescia", di seguito Camera Arbitrale.
2. Camera Arbitrale Brescia amministra i procedimenti di arbitrato amministrato nazionale. Amministra, inoltre, procedimenti di arbitrato amministrato internazionale e con elementi di internazionalità in base a convenzione con Camera Arbitrale di Milano e con rinvio espresso al Regolamento di arbitrato amministrato nazionale e internazionale di Camera Arbitrale Milano e relativo Tariffario.
3. Camera Arbitrale non decide direttamente le controversie bensì amministra i procedimenti di arbitrato amministrato in conformità al presente Regolamento, avvalendosi della Segreteria, del Consiglio Arbitrale, del Presidente del Consiglio Arbitrale.
4. Camera Arbitrale provvede anche alla nomina di arbitri per procedimenti arbitrali non amministrati.
5. La Camera Arbitrale esercita la propria attività nel rispetto della normativa vigente e del D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016.

ART. 2 - Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale è composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Brescia per un triennio e direttamente riconfermabili alla scadenza. Rimane in carica in ogni caso anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo Consiglio.
2. L'incarico di componente del Consiglio Arbitrale è gratuito.
3. I componenti del Consiglio Arbitrale sono scelti in ragione della loro competenza, esperienza e qualificazione professionale in materia di arbitrato e delle altre forme di tutela dei diritti, su segnalazione degli Organismi competenti, tra i docenti di materie giuridiche di Atenei, i magistrati anche in stato di quiescenza, gli iscritti agli Ordini Professionali.
4. Qualora non pervenga entro il termine di 30 giorni dalla richiesta la segnalazione dei nominativi da parte degli Organi competenti, la Giunta provvede autonomamente e direttamente alla nomina, acquisita la disponibilità del candidato.
5. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati arbitri, conciliatori o mediatori nei relativi procedimenti instaurati presso Camera Arbitrale o l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, né possono fornire assistenza legale alle parti in arbitrato.
6. Oltre ai componenti effettivi in carica per il triennio, il Consiglio Arbitrale può essere integrato da membri esperti, nominati con provvedimento dalla Giunta camerale per un periodo delimitato, in base a specifiche esigenze.
7. I componenti non effettivi hanno funzione consultiva, senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Arbitrale può delegare ad un proprio componente determinate e specifiche attribuzioni; la delega risulta dal verbale della seduta del Consiglio in cui è decisa.

ART. 3 - Funzioni del Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale sulle questioni attinenti l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato senza eccezioni, salvo diversa espressa disposizione regolamentare e fatte salve le competenze della Segreteria.
2. Il Consiglio arbitrale adotta tutti i provvedimenti relativi alla amministrazione dei procedimenti, in forma collegiale o, in caso di urgenza, con decisione del Presidente, espressa anche mediante mezzi di comunicazione a distanza.
3. Il Consiglio in particolare, a titolo meramente esemplificativo, decide i reclami contro gli atti del procedimento; dispone per la sospensione, interruzione o estinzione del procedimento medesimo, anche relativamente alle spese del procedimento; concede le proroghe dei termini, ove richieste; verifica ove necessario in via preliminare e si pronuncia sulla validità della convenzione arbitrale ai soli fini della regolarità della instaurazione del procedimento amministrato.
4. Compete al Consiglio la nomina degli arbitri e la loro sostituzione, quale che sia la formula utilizzata dalla convenzione arbitrale, salvo diversa specifica indicazione.
5. Al Consiglio compete inoltre proporre le iniziative di promozione e verifica della diffusione della cultura dell'arbitrato, allo scopo valutando anche le proposte di Camera Arbitrale Milano in base alla Convenzione sottoscritta con Camera Arbitrale Brescia per l'amministrazione congiunta dei procedimenti di arbitrato internazionale.
6. Il Consiglio ha inoltre compito di verifica del comportamento deontologico degli arbitri camerali e può procedere, su segnalazione o d'ufficio, previo contraddittorio con l'arbitro interessato, alla sua sostituzione in caso di violazione significativa delle norme di comportamento o di procedimento. Il Consiglio inoltre sovrintende al procedimento di cancellazione degli arbitri camerali dall'elenco in caso di gravi e comprovate violazioni accertate in contraddittorio dopo formale contestazione, d'ufficio o su segnalazione di parte, in relazione allo svolgimento di procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale o per il venire meno del rapporto fiduciario quale conseguenza di comportamenti tenuti dall'arbitro o per negligenza nell'assolvimento dell'incarico arbitrale.
7. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente, se il Consiglio abbia ritenuto di procedere alla sua nomina, ovvero dal membro più anziano.
8. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre al Segretario.
9. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipa il funzionario camerale responsabile della Segreteria.

Art. 4 – Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Arbitrale:
 - a) vigila per garantire la corretta applicazione del presente Regolamento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
 - c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, anche con mezzi di comunicazione a distanza;
 - d) si esprime sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Segreteria;
 - e) nomina gli arbitri nel caso in cui la convenzione di arbitrato attribuisca tale competenza al Presidente del Consiglio Arbitrale;
 - f) esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Regolamento Arbitrale;

g) propone anche di propria iniziativa le attività utili alle finalità della Camera Arbitrale.

ART. 5 - Segreteria della Camera Arbitrale

1. La Segreteria svolge le funzioni di amministrazione del procedimento arbitrale che le sono attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti.
2. Il responsabile della Segreteria è nominato dalla Giunta camerale e dura in carica a tempo indeterminato. In caso di sedute, o di argomenti di discussione all'ordine del giorno, concernenti la violazione da parte degli arbitri delle norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, la Segreteria del Consiglio Arbitrale è tenuta dal Dirigente dell'Area competente.
3. La Segreteria, in particolare:
 - opera come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sedute e la redazione dei provvedimenti assunti;
 - riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali, comunicando altresì l'eventuale mancato rispetto di termini, se previsti dalle parti o dal Tribunale Arbitrale;
 - provvede alla convocazione del Consiglio Arbitrale, d'intesa con il Presidente;
 - cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Arbitrale, dal Presidente, dagli arbitri;
 - richiede il pagamento delle spese di procedimento e comunica al Consiglio Arbitrale l'eventuale mancato versamento delle stesse per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali, custodendoli nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati;
 - riceve gli atti del procedimento e provvede, se del caso, alla loro trasmissione al Consiglio Arbitrale, alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario;
 - rilascia a richiesta alle parti e ai difensori copia conforme degli atti, dei documenti nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento.
4. Il Responsabile ed il personale della Segreteria non possono dare pareri o indicazioni ed istruzioni alle parti ed ai loro difensori, salvo nel corso del procedimento e per quanto strettamente necessario per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento Arbitrale.

ART. 6 - Elenco degli arbitri Camerali e degli arbitratori camerali

1. Con i provvedimenti di competenza viene approvato l'elenco degli arbitri camerali.
2. L'iscrizione all'elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonché di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente.
3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all'elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per Camera Arbitrale.
4. L'elenco è soggetto a verifica periodica da parte del Consiglio Arbitrale per garantire la presenza di professionalità adeguate nei campi giuridico, economico e tecnico.

5. L'elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, sul quale è visibile anche il c.v. di ciascun arbitro.
6. La nomina degli arbitri effettuata dal Consiglio arbitrale, in difetto di diversa indicazione delle parti, avviene attingendo all'elenco per competenze.
7. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda agli arbitri conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare con provvedimento motivato un arbitro non iscritto nell'elenco.
8. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato per almeno due volte, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale. Può altresì dare luogo a esclusione, con provvedimento del Dirigente competente, la mancata accettazione dell'incarico arbitrale nei tempi indicati dalla clausola compromissoria e/o dalla Segreteria della Camera Arbitrale.
9. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad osservare le norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, e ad accettare il Regolamento e il Tariffario in vigore.
10. Il Consiglio Arbitrale, in caso di lieve violazione al Codice Deontologico od alle norme comportamentali e/o procedurali, all'unanimità può adottare il provvedimento dell'ammonizione.
11. Nel confronti dell'arbitro che abbia un comportamento improntato ad inerzia, ritardo, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto e in caso di prosecuzione nel comportamento censurato provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
12. In caso di gravi violazioni al Regolamento, al Codice Deontologico o ai doveri della funzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale propone alla Camera Arbitrale la cancellazione dell'arbitro che se ne sia reso responsabile.
13. Le norme relative agli arbitri si applicano anche ai consulenti tecnici e periti nominati dal Consiglio Arbitrale.
14. Gli arbitri ricevono dalla Camera Arbitrale il corrispettivo per l'attività arbitrale prestata, corrisposto dalle parti, in unica soluzione a conclusione del procedimento di arbitrato. Non è previsto alcun fondo spese iniziale né anticipazione in corso di procedimento.
15. Gli arbitri provvedono in proprio alle azioni di recupero del credito relativo agli onorari arbitrali richiesti dalla Segreteria e non versati dalle parti in arbitrato, direttamente ed esclusivamente nei confronti delle parti,
16. La Camera Arbitrale esclude qualsiasi responsabilità sia in via esclusiva che solidale nei confronti degli arbitri per le somme spettanti agli stessi a titolo di onorari arbitrali, per gli importi non versati dalle parti.
17. Non possono permanere nell'elenco degli arbitri coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità di agire, siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte, condannati a pena di reclusione in relazione a delitto non colposo con sentenza anche di primo grado o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il relativo provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato dalla Camera Arbitrale entro e non oltre i 10 giorni dalla notizia.
18. La decadenza dell'arbitro che versi in una delle ipotesi di cui al precedente punto, da eventuale incarico arbitrale in corso, è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro i 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria.

Disposizioni generali.

ART. 7 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. I procedimenti di arbitrato amministrati dalla Camera Arbitrale sono disciplinati dal

presente Regolamento, quando la convenzione di arbitrato o altra convenzione vigente tra le parti rinvia con qualsiasi locuzione per lo svolgimento del giudizio alla Camera di Commercio di Brescia, al Consiglio Arbitrale, alla Camera Arbitrale o ancora al Servizio di Arbitrato ovvero richiama espressamente il Regolamento Arbitrale per la risoluzione della controversia.

2. Il Regolamento si applica anche, nel silenzio della convenzione arbitrale al riguardo, quando:
 - una od ambedue le parti depositano domanda di arbitrato sottoscritta che richieda di procedere ad arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale, indicando l'oggetto del giudizio e i dati identificativi delle parti interessate;
 - una sola parte deposita domanda di arbitrato, contenente l'oggetto del giudizio e i dati identificativi delle parti interessate, purchè l'altra parte cui la domanda è notificata dalla parte richiedente accetti per iscritto nel termine perentorio di trenta giorni o altro indicato espressamente dal richiedente. La parte intimata dovrà esprimere la propria adesione unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato.
 - le parti chiedono per iscritto che la Camera Arbitrale amministri il giudizio arbitrale in base al presente Regolamento.
3. Anche in mancanza di convenzione di arbitrato, chi abbia interesse a promuovere un arbitrato amministrato davanti alla Camera Arbitrale, può farne richiesta nella domanda di arbitrato depositandola presso la Segreteria, con l'indicazione dell'oggetto del giudizio e della parte cui la domanda è rivolta, secondo quanto stabilito dall'art.15.

ART. 8 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, salvo che le parti nella convenzione di arbitrato o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, non abbiano stabilito quali diverse norme gli arbitri debbano osservare nel procedimento e tali norme siano compatibili con il Regolamento.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie, cui la convenzione arbitrale o la concorde richiesta delle parti si riferisce, sono risolte mediante arbitrato rituale.
3. Si fa luogo all'arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata espressa con le modalità di cui all'art. 808^{ter} c.p.c. o sia comunque chiaramente desumibile da atto scritto sottoscritto dalle parti medesime, anche eventualmente al momento della instaurazione del procedimento arbitrale, purchè prima della designazione dei componenti del Tribunale arbitrale.
4. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
5. Tutte le questioni attinenti alla convenzione e alla sua interpretazione, che insorgano successivamente alla formale costituzione del Tribunale Arbitrale, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo non definitivo vincolante per le parti.
6. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. Sono comunque attuati nel procedimento il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti, cui devono essere assicurate ragionevoli possibilità di difesa.
7. Valgono, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, i principi fondamentali del codice di procedimento civile.

ART. 9 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale applica:

- la legge indicata di comune intesa dalle parti nella convenzione di arbitrato o in atto scritto separato, purché prima della costituzione del Tribunale Arbitrale;
 - in assenza di indicazioni concordi delle parti applica la legge italiana purché collegata al rapporto oggetto del giudizio. Ove tale collegamento non sussista, sceglie ed applica la legge che ritiene appropriata alla natura del rapporto, alla qualità delle parti ed ogni altra circostanza rilevante.
2. In caso di arbitrato con elementi di internazionalità, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dal Regolamento di arbitrato amministrato internazionale di Camera Arbitrale Milano, applicabile in base ad apposita convenzione con Camera Arbitrale Brescia.
 3. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale, nel rispetto della gerarchia delle fonti, tiene conto degli usi del commercio.

ART. 10 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è quella indicata dalle parti nella convenzione di arbitrato.
2. In caso di arbitrato con elementi di internazionalità, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dal regolamento di arbitrato amministrato internazionale di Camera Arbitrale Milano, applicabile in base ad apposita convenzione con Camera Arbitrale Brescia.
3. In mancanza di indicazione delle parti, la sede dell'arbitrato è in Brescia, Italia, salvo richiesta diversa delle parti al Consiglio arbitrale che la accolga e la applichi.
4. Le attività di Segreteria del procedimento di arbitrato amministrato si svolgono presso la sede principale di Camera Arbitrale, nella sede della Camera di Commercio di Brescia.
5. Le udienze e le attività connesse all'udienza possono svolgersi indifferentemente sia nella sede principale della Camera Arbitrale che nella sede secondaria, nei locali deputati.
6. La Segreteria può autorizzare, a richiesta del Tribunale Arbitrale e/o concorde delle parti, che le udienze e attività connesse all'udienza o i singoli atti del procedimento si svolgano al di fuori della sede camerale.
7. In ogni caso in cui l'udienza si svolga al di fuori della sede camerale, gli oneri di Segreteria ed organizzativi conseguenti sono a carico degli arbitri e delle parti.
8. Gli originali di tutti gli atti acquisiti al procedimento nelle fasi che si svolgono al di fuori della sede camerale debbono essere depositati a cura del loro autore o della parte che li ha prodotti, se si tratti di documenti, presso la Segreteria.

ART. 11 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica alle parti la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
4. In caso di arbitrato con elementi di internazionalità, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dal Regolamento di arbitrato amministrato internazionale di Camera Arbitrale Milano, applicabile in base ad apposita convenzione con Camera Arbitrale Brescia.

ART. 12 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. La parte attrice provvede in proprio alla notifica della domanda di arbitrato a tutte le

- controparti, unitamente agli allegati. La relata di notifica originale deve essere depositata insieme alla domanda di arbitrato ed ai documenti del procedimento presso la Segreteria di Camera Arbitrale.
2. Le parti debbono depositare, entro e non oltre i trenta giorni dall'avvenuta notifica, unitamente alla domanda di arbitrato notificata:
 - un fascicolo per la Camera di Commercio,
 - tanti fascicoli quanti sono gli arbitri.Ciascun fascicolo è composto dai medesimi atti e documenti.
 3. Si considerano tempestive le comunicazioni inviate entro la scadenza del termine eventualmente previsto per l'adempimento.
 4. Il fascicolo per la Segreteria della Camera Arbitrale deve contenere i documenti in regola con l'imposta di bollo.
 5. Se non è diversamente concordato o previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del procedimento, sono eseguite mediante comunicazione a mezzo PEC e sottoscrizione con firma digitale, fermo restando l'onere di depositare la versione cartacea del documento in regola con l'imposta di bollo. In caso di indisponibilità di mezzi informatici, le comunicazioni possono avvenire con raccomandata A/R, telefax ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della ricezione.

ART. 13 – TERMINI

1. Per garantire la tempestività della procedura, tutti gli adempimenti previsti nel presente Regolamento sono sottoposti al termine generale di 30 giorni, che viene applicato in assenza di una espressa diversa indicazione. In particolare, decorso tale termine generale senza che sia intervenuta la nomina di arbitro, la liquidazione dei compensi dell'arbitro ed ogni altra decisione attinente all'amministrazione di procedure pendenti innanzi a Camera Arbitrale Brescia, provvede la Segreteria di Camera Arbitrale. Il termine decorre dalla data di consegna della comunicazione della Segreteria con cui viene sottoposta la questione all'Autorità competente a decidere.
2. I termini fissati possono a richiesta delle parti essere prorogati prima della scadenza rispettivamente dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale arbitrale, solo per giustificati motivi o su richiesta concorde delle parti.
3. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al Tribunale Arbitrale di essere rimessa nei termini.
4. Il giorno che funge da dies a quo per la decorrenza di un termine non si considera nel computo. Se il termine scade di sabato o di domenica è prorogato al giorno successivo non festivo.
5. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto compresi, salvo diversa indicazione concorde delle parti espressa al momento del deposito degli atti introduttivi ovvero successivamente con motivata istanza al Tribunale Arbitrale.

ART. 14 – RISERVATEZZA

1. Camera Arbitrale, le parti e loro difensori, il Tribunale Arbitrale ed i Consulenti Tecnici sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, salvo che il lodo debba essere utilizzato dai soggetti menzionati per la tutela dei propri diritti.
2. In particolare i membri del Tribunale Arbitrale, del Consiglio arbitrale ed in genere i componenti della Camera Arbitrale sono tenuti alla più completa riservatezza su quanto apprendano in relazione alla attività di Camera Arbitrale ed ad opporre il

segreto d'ufficio in sede di eventuale richiesta testimoniale o di esibizione di documenti.

3. Il lodo non può essere pubblicato, salva diversa espressa volontà delle parti. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

ART. 15 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. La parte che intende instaurare un procedimento arbitrale deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la domanda di arbitrato completa di allegati già notificata alla controparte, entro 5 giorni dall'avvenuta notifica.
2. La domanda è sottoscritta dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a) il nome o la denominazione, il codice fiscale, il domicilio/residenza delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio, l'indirizzo PEC a cui la parte intende ricevere la comunicazione di tutti gli atti del procedimento;
 - b) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - c) le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - d) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la procura conferita al difensore;
 - h) la convenzione arbitrale integrale ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - i) la prova dell'avvenuta trasmissione della domanda di arbitrato alla controparte;
 - j) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario;
 - k) l'eventuale richiesta di trattazione presso la sede secondaria della Camera Arbitrale.
3. La Segreteria verifica la presenza dell'attestazione del versamento dei diritti amministrativi. Se mancante, entro 15 giorni dal deposito, chiede alla parte di integrare con il pagamento entro 7 giorni dalla richiesta scritta; in caso di mancata ottemperanza, dichiara il deposito irricevibile comunicandolo alla parte.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, la parte provvede in proprio ad iscrivere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

ART. 16 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la memoria di risposta, notificata a propria cura a controparte entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, entro 5 giorni dall'avvenuta notifica.
2. Tale termine può essere prorogato dal responsabile della Segreteria per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti.
3. La memoria di risposta è sottoscritta dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a) il nome, il cognome, il domicilio o la residenza, il codice fiscale del convenuto e dei legali rappresentanti, oltre all'indirizzo PEC a cui la parte desidera siano comunicati tutti gli atti del procedimento;
 - b) la formulazione della difesa;
 - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla

- loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la procura conferita al difensore;
 - g) la prova dell'avvenuta trasmissione della memoria di risposta alla controparte;
 - h) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario;
 - i) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;
 - j) l'eventuale richiesta di trattazione presso la sede secondaria della Camera Arbitrale.
4. La Segreteria verifica la presenza dell'attestazione del versamento dei diritti amministrativi. Se mancante, entro 15 giorni dal deposito, chiede alla parte di integrare con il pagamento entro 7 giorni dalla richiesta scritta; in caso di mancata ottemperanza, dichiara il deposito irricevibile, comunicandolo alla parte.
 5. Nel caso in cui il convenuto non trasmetta e depositi la memoria di risposta nei termini prescritti, l'arbitrato prosegue in sua assenza.
 6. La costituzione tardiva del convenuto è consentita sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di memoria di risposta presso la Segreteria o direttamente in udienza, unitamente all'attestazione del versamento dei diritti di amministrazione.
 7. Chi si costituisce tardivamente accetta il procedimento nello stato in cui si trova ed è in ogni caso tenuto al versamento integrale delle spese del procedimento arbitrale.
 8. Può chiedere la rimessione in termine se dimostra la nullità della notifica della domanda di arbitrato o altra causa a lui non imputabile che gli abbiano impedito di avere conoscenza del procedimento. Il Tribunale Arbitrale, se riconosce la fondatezza dei fatti allegati, provvede con ordinanza alla rimessione in termini della parte.

ART. 17 - DOMANDA RICONVENZIONALE

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può notificare una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta, procedendo al deposito della memoria notificata presso la Segreteria. Tale termine può essere prorogato dal responsabile della Segreteria per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti.

ART. 18 - PROCEDIBILITA' DELL'ARBITRATO

1. Se una parte contesta la applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o improcedibilità dell'arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara l'arbitrato procedibile, rimane impregiudicata la successiva decisione del Tribunale Arbitrale sulla medesima questione.

ART.19- INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L'eccezione relativa alla validità, efficacia, esistenza della convenzione arbitrale o sulla competenza del Tribunale Arbitrale, deve essere proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

ART. 20 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un Collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia o quando l'oggetto del giudizio arbitrale richiede nell'arbitro competenze tecniche, oltre che competenze giuridiche.
3. In quest'ultimo caso, se la nomina compete al Consiglio Arbitrale, il Collegio sarà composto da almeno un membro di formazione tecnica.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
5. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 21 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo quanto stabilito dalle parti nella convenzione di arbitrato.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione di arbitrato, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria ed ha natura perentoria.
4. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto nel termine assegnato, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale scegliendolo tra gli iscritti agli elenchi della Camera Arbitrale sulla base della competenza richiesta dal tipo di questioni da affrontare e decidere nel giudizio.
5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è così nominato: ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, indica un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale. Il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già indicati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
6. In caso di particolari esigenze, il Consiglio Arbitrale può procedere direttamente a nominare arbitri persone di specifica competenza, anche non incluse nell'elenco.
7. Se l'arbitrato presenta uno o più elementi di internazionalità, la nomina degli arbitri avviene mediante il ricorso al Regolamento di arbitrato amministrato internazionale di Camera Arbitrale Milano.
8. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 D. Lgs.5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale, salvo diversa indicazione della convenzione arbitrale.

ART. 22 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato siano più di due, e la convenzione non detti una disciplina adeguata per la costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale stabilisce il numero degli arbitri e provvede alla loro nomina.

2. Tutte le parti possono altresì accordarsi entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato per la nomina di tutti gli arbitri, ovvero, dopo che la parte attrice ha indicato l'arbitro di sua scelta, tutte le altre parti possono accordarsi per la nomina di un unico arbitro.

ART. 23 – CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo Organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando sempre su accordo delle parti la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale oppure il Tribunale Arbitrale, dispongono che tutte le impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ART. 24 – INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - a) i componenti del Consiglio Arbitrale
 - b) i componenti degli Organi della Camera di Commercio;
 - c) i revisori dei conti della Camera di Commercio;
 - d) i dipendenti della Camera di Commercio;
 - e) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b), c).

ART. 25 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI, DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria comunica per iscritto agli arbitri la nomina e provvede ad inviare la dichiarazione di accettazione ed indipendenza.
2. Gli arbitri accettano la nomina, il Regolamento Arbitrale ed il Tariffario, trasmettendo alla Segreteria la dichiarazione sottoscritta di accettazione e di indipendenza rispetto alle parti entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, a pena di decadenza dalla nomina.
3. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - qualunque relazione pregressa o in corso con le parti o i loro difensori, nonché con ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, che sia rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
4. L'arbitro è tenuto altresì a rimettere l'incarico, prima della formale costituzione del Tribunale Arbitrale quando, dall'esame degli atti introduttivi e della documentazione, ritenga di non poter svolgere il proprio incarico con la dovuta competenza.
5. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza di ciascun arbitro alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
6. Decorso il termine previsto dal comma 2, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi o se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale, sentito occorrendo l'arbitro sulla cui dichiarazione sono state formulate osservazioni.

7. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
8. La rinuncia alla nomina può avvenire anche successivamente all'avvenuta accettazione, solo per giustificati e comprovati motivi, che la Segreteria deve comunicare entro 7 giorni dal ricevimento al Consiglio Arbitrale.
9. La rinuncia deve essere comunicata dalla Segreteria alla parte che ha nominato il rinunciante entro 7 giorni dal ricevimento. Per la sostituzione del nominato, si procede come da successivo art. 26.

ART. 26 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri che non abbia lei stessa indicato per i motivi previsti dall'art. 815 c.p.c. nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. Ciascuna parte può proporre istanza di ricusazione anche di arbitro che lei stessa ha nominato se allega di essere venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione solo dopo la nomina.
3. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
4. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
5. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
6. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, con provvedimento non impugnabile. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza, le spese relative sono poste a carico della parte che l'ha proposta.
7. La proposizione dell'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del giudizio, ma gli atti compiuti con il concorso dell'arbitro ricusato in caso di accoglimento dell'istanza sono dichiarati inefficaci e debbono essere rinnovati.

ART. 27 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora non accetti tempestivamente l'incarico o vi rinunci dopo aver accettato;
 - b) qualora non sia confermato;
 - c) se il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d) se il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - e) se muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità, incapacità o per altro grave motivo;
 - f) se omette o ritarda senza giustificato motivo un atto relativo alle sue funzioni;
 - g) se la Segreteria richiede la sostituzione al Consiglio Arbitrale per grave negligenza o inadeguatezza dell'arbitro, con nota scritta motivata, ed il Consiglio Arbitrale accoglie la richiesta, adottando le misure necessarie al buon fine del procedimento.
2. La Segreteria sospende il procedimento fino a sostituzione dell'arbitro per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte cui compete la nomina in sostituzione non vi provvede entro il termine di 30 giorni oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione. Nelle ipotesi di sostituzione per rinuncia senza giustificato motivo, per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale o per gravi e documentate violazioni deontologiche o procedurali, non spetta all'arbitro sostituito alcun compenso.
5. In caso di sostituzione di un componente, il Tribunale Arbitrale può, valutate le ragioni della sostituzione e le esigenze di economia del giudizio, disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. La rinnovazione deve essere disposta se la sostituzione avviene per i motivi di cui alle lettere c) , d) , f), g) del comma 1.

Procedimento

ART. 28 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria, ricevuto il versamento integrale dei diritti amministrativi, previsti dal Tariffario vigente, e confermata la nomina, trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti ed agli arbitri.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 29 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Il Tribunale Arbitrale regola lo svolgimento del procedimento secondo le formalità più adeguate, osservando il principio del contraddittorio nonché assegnando alle parti, su istanza delle medesime, ragionevoli ed equivalenti termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.
2. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
3. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e, se ne ravvisi le condizioni, può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione avanti l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione, sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo delle parti. Le dichiarazioni delle parti e gli accertamenti eventualmente compiuti nel corso del procedimento di conciliazione non sono utilizzabili, in caso di insuccesso del tentativo, avanti il Tribunale Arbitrale.
4. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, non vietati da norme inderogabili

applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

5. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
7. Il Tribunale Arbitrale può in qualunque momento prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 30 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza non impugnabile.
2. Le ordinanze sono pronunciate anche a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a mezzo PEC e sottoscrizione con firma digitale alla Segreteria, che provvede a trasmetterle alle parti.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato. Dalla data della ordinanza il giudizio arbitrale è sospeso.

ART. 31 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti, in base alla convenzione d'arbitrato o con atti o istanze successivi, possono richiedere che le udienze si tengano nella sede secondaria della Camera Arbitrale. Nel caso in cui la previsione non sia contenuta nella convenzione di arbitrato e vi sia dissenso fra le parti, sul punto decide il Tribunale Arbitrale.
3. Le parti, che devono essere assistite da difensori muniti di procura, possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri.
4. Alla prima udienza, nella quale il Tribunale Arbitrale tenta la conciliazione della lite, le parti devono comparire personalmente. Qualora se ne presenti l'opportunità, il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in corso di procedimento.
5. Se le parti conciliano, si forma il verbale di conciliazione e il Tribunale Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento, rimettendo al Consiglio Arbitrale per la liquidazione finale delle spese, in base all'attività svolta.
6. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova

convocazione.

7. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono documentate dal verbale di causa. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
8. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'adozione di provvedimenti cautelari anche anticipatori e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma o revoca dello stesso.

ART. 32 – MANCATA COMPARIZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI

1. Se alla prima udienza o ad una successiva, nessuna delle parti compare, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza successiva, con tempestiva comunicazione alle parti tramite la Segreteria.
2. Se all'udienza così fissata nessuna delle parti compare, il Tribunale Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione, dichiara l'estinzione del procedimento e rimette al Consiglio Arbitrale per la liquidazione finale del procedimento, tenuto conto dell'attività svolta.

ART. 33 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte, secondo le modalità che ritiene opportune, tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad uno dei suoi membri l'istruzione del giudizio o singoli atti istruttori. Può altresì procedere alla assunzione della testimonianza presso la sede dell'arbitrato o presso la abitazione o la sede di lavoro del teste, se questi vi consente.
4. Il Tribunale Arbitrale può altresì assumere la deposizione chiedendo al teste risposta scritta a quesiti nel termine assegnato, sottoponendo quesiti e risposte al contraddittorio delle parti.
5. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari. Il termine per il deposito del lodo è sospeso per il periodo intercorrente tra la data della ordinanza e quella della assunzione della prova.

ART. 34 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può decidere per la nomina di uno o più Consulenti Tecnici d'Ufficio, sia persone fisiche che Enti, chiedendone la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha i medesimi doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e nei suoi confronti si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Gli onorari dei Consulenti Tecnici di Ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale

con equo apprezzamento, su proposta del CTU, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale, delle spese sostenute per la consulenza e di ogni altra circostanza.

4. Al pagamento del consulente provvedono direttamente le parti, che sono obbligate in via esclusiva e in solido tra loro all'integrale corresponsione di tutto quanto dovuto al Consulente. Gli onorari dei CTU debbono essere saldati dalle parti all'atto del deposito dell'elaborato peritale presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
5. L'attestazione di ciascun pagamento al CTU deve essere depositata dalle parti onerate presso la Segreteria, che provvede alla trasmissione al Tribunale Arbitrale per la relativa decisione nel lodo.
6. Il CTU deve consentire alle parti di assistere alle operazioni direttamente o tramite i loro difensori, o consulenti di parte eventualmente nominati, comunicando loro tempestivamente tempo e luogo delle operazioni stesse.
7. Se sono nominati CTU, le parti possono designare i propri consulenti tecnici. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in contraddittorio di queste ultime.

ART. 35 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, ed il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento e il Tribunale Arbitrale non ne rifiuta motivatamente la decisione.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di replicare per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 36 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 14 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri, che possono opporsi all'intervento nel termine di venti giorni dalla comunicazione determinandone l'inammissibilità.
4. E' invece sempre consentito l'intervento volontario del terzo in veste di litisconsorte necessario da effettuarsi mediante deposito in Segreteria di una comparsa di intervento redatta ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, con assegnazione di termini congrui a difesa. La comparsa è trasmessa dalla Segreteria alle altre parti ed agli arbitri.
5. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è

trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 37 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 38 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori muniti dei relativi poteri comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti ed alla domanda arbitrale a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
2. Le parti possono concordemente richiedere al Tribunale Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione fra loro intervenuta.
3. Il Consiglio Arbitrale delibera le spese del procedimento dovute da ciascuna delle parti, con riferimento all'attività svolta dal Tribunale Arbitrale sino al momento della conclusione ed eventuali oneri accessori.

Il Lodo

ART. 39 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. La Segreteria richiede alle parti, prima del deposito del lodo, la liquidazione finale delle spese disposta dal Consiglio Arbitrale, a saldo integrale delle spese e di tutti gli oneri del procedimento.
2. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti.
3. Il Tribunale Arbitrale deve motivatamente decidere tutte le domande che costituiscono il merito della controversia. Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti abbiano stabilito che la decisione sia assunta secondo equità.

ART. 40 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti e delle conclusioni assunte;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;
 - h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione

- compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
 3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
 4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Segreteria l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 41 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in due originali per ciascuna parte più uno per il fascicolo della Segreteria. Un originale è consegnato a ciascuna parte ai sensi del comma 2, mentre gli ulteriori originali verranno consegnati a richiesta di ciascuna parte, per eventuali ulteriori incombeni.
2. La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitando le stesse al ritiro del proprio originale entro dieci giorni dalla data del deposito.
3. In caso di mancato pagamento delle spese di arbitrato la Segreteria non riceve il deposito del lodo da parte del Tribunale Arbitrale e, in ogni caso, non provvede alla consegna dello stesso se non dopo la verifica dell'effettivo pagamento delle spese del procedimento e delle marche da bollo dell'intero procedimento.

ART. 42 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione o nel diverso termine previsto nella convenzione di arbitrato, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso di tutte le parti o dei loro difensori nominati, espresso per iscritto o nel verbale d'udienza, dalla Segreteria stessa.
3. E' giustificato motivo di proroga il compimento di atti istruttori complessi.
4. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 43 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere la proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sulla pronuncia del lodo definitivo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 44 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo, anche parziale, è soggetto a correzione di errori materiali di calcolo o omissioni.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Se l'istanza non è presentata concordemente da tutte le parti, il Tribunale decide, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza.
3. Se è necessario procedere alla sostituzione di un arbitro, si applica l'art. 27, comma 1, del presente Regolamento.
4. Salvo il caso di cui al comma precedente, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

Le Spese del Procedimento

ART. 45 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. E' dovere del Tribunale Arbitrale comunicare alla Segreteria qualsiasi variazione del valore di lite affinché venga aggiornata la situazione contabile. In caso di mancata tempestiva comunicazione da parte del Tribunale Arbitrale, che non consenta di collocare nella corretta fascia di valore il procedimento e alla Camera Arbitrale di percepire gli adeguati compensi, gli arbitri non potranno pretendere gli onorari in base al valore variato.
4. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
5. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 46 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. Le spese dovute alla Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinate in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nel Tariffario.
2. Il valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche presentate dalle parti. Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali, mentre non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
3. Gli importi relativi alle anticipazioni sono determinati dalla Segreteria in base al valore della controversia ed al Tariffario vigente.
4. La liquidazione finale degli onorari arbitrali è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo, a richiesta della Segreteria.
5. Il provvedimento di liquidazione degli onorari arbitrali è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

6. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
7. Le spese di procedimento, menzionate nel lodo, sono composte dalle seguenti voci:
 - a) diritti amministrativi della Camera di Commercio;
 - b) onorari del Tribunale Arbitrale, comprensivi dei rimborsi spese;
 - c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio, comprensivi dei rimborsi spese;
 - d) marche da bollo dovute ai sensi delle norme vigenti sulle imposte di bollo.
8. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento di tutte le spese del procedimento arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
9. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.

ART. 47 – PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. Il pagamento delle spese del procedimento avviene per fasi, a seguito di richiesta della Segreteria.
2. All'atto del deposito della domanda di arbitrato, per parte attrice, e della memoria di risposta, per parte convenuta, devono essere versate integralmente le spese di amministrazione previste dal Tariffario vigente.
3. Le spese di amministrazione sono indivisibili e in alcun caso rimborsabili.
4. Nel caso in cui parte convenuta non si costituisca, parte attrice integra il pagamento della quota delle spese di amministrazione sino all'ammontare complessivo previsto dal Tariffario, fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa.
5. Dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale in prima udienza, la Segreteria richiede alle parti un primo versamento, a titolo di acconto, pari almeno al minimo tabellare dovuto quale onorario arbitrale, fissando un termine per l'adempimento.
6. La Segreteria provvede a richiedere ulteriori anticipazioni, commisurate al valore delle spese di procedimento ed all'attività svolta, fissando i relativi termini per l'adempimento.
7. Indicativamente, le anticipazioni vengono richieste: dopo la prima udienza con costituzione del Tribunale Arbitrale, con copertura del minimo tabellare degli onorari arbitrali; in fase istruttoria, a copertura dell'intero costo della procedimento, calcolato in base all'istruzione probatoria ammessa dal Tribunale Arbitrale; prima del deposito del lodo, per l'eventuale eccedenza.
8. La Segreteria richiede il saldo delle spese di arbitrato, determinate dal Consiglio Arbitrale, in ogni caso prima del deposito del lodo, fissando un termine per l'adempimento compatibile con quanto previsto nell'art. 42.
9. Gli importi previsti dai precedenti commi sono richiesti alle parti in misura uguale, impregiudicata la decisione del Tribunale Arbitrale in merito all'attribuzione dell'onere delle spese.
10. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ART. 48 - MANCATO PAGAMENTO

1. Fermo restando l'obbligo solidale di pagamento, se una parte non versa l'importo richiesto nei termini, la Segreteria provvede a richiederlo all'altra parte, fissando il termine per il pagamento.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine, la Segreteria sospende il procedimento con propria dichiarazione, inviata al Tribunale Arbitrale ed alle parti. La sospensione è revocata dalla Segreteria con propria dichiarazione, inviata al Tribunale Arbitrale ed alle parti, ricevuto il pagamento.

3. Se una parte non effettua il pagamento della propria quota, ciascuna delle altre parti può provvedere a saldare il dovuto, salvo diritto di rivalsa.
4. La dichiarazione di sospensione del procedimento ha efficacia anche nei confronti dell'attività arbitrale. Dalla data di ricevimento della dichiarazione di sospensione del procedimento per mancato pagamento, gli arbitri sono tenuti a sospendere ogni ulteriore attività attinente all'incarico arbitrale, al fine di non onerare di ulteriori costi il procedimento.
5. I termini per il deposito del lodo rimangono sospesi dalla data di dichiarazione di sospensione del procedimento alla data di dichiarazione di revoca della sospensione.
6. Decorsi due mesi dalla dichiarazione di sospensione del procedimento senza che il versamento sia eseguito dalle parti la Segreteria, sentito il Consiglio Arbitrale, può dichiarare l'estinzione del procedimento, salvo rivalsa nei confronti delle parti inadempienti.
7. I termini fissati per il pagamento possono essere prorogati dalla Segreteria per giustificati motivi, su istanza di parte o d'ufficio. In tal caso, viene prorogata anche la sospensione del procedimento per un periodo di pari durata.
8. In caso di mancato pagamento, la Camera Arbitrale ha diritto di trattenere integralmente quanto versato dalle parti a titolo di diritti amministrativi; riversa agli arbitri quanto percepito a titolo di onorari arbitrali, eventualmente in quote diverse fra Presidente e componenti il Collegio Arbitrale; rimette all'iniziativa degli arbitri, senza assunzione di responsabilità alcuna, il recupero delle somme dovute dalle parti a titolo di onorari arbitrali non versati, nell'importo liquidato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 49 – CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE

1. La dichiarazione di estinzione del procedimento arbitrale non fa venire meno l'efficacia della convenzione arbitrale.
2. La dichiarazione di estinzione del procedimento arbitrale da parte della Segreteria non comporta la rinuncia ai crediti derivanti dalle spese del procedimento, per il recupero dei quali la Camera di Commercio di Brescia si riserva di adottare le azioni, anche giudiziarie, ritenute più opportune.
3. Quale conseguenza della dichiarazione di estinzione del procedimento arbitrale, gli arbitri sono esonerati dall'obbligo di deliberazione e di deposito del lodo ed il relativo onorario viene liquidato dal Consiglio Arbitrale in base all'attività effettivamente svolta.
4. Nell'ipotesi in cui, in violazione del comma 3, il Tribunale Arbitrale deliberi il lodo nonostante la dichiarazione di sospensione o di estinzione del procedimento, la Segreteria non ne riceve il deposito e/o non effettua la comunicazione alle parti di cui all'art. 41, in quanto tale deposito è da considerarsi avvenuto al di fuori delle norme del presente Regolamento.
5. Gli arbitri non hanno diritto al compenso relativo all'attività prestata dopo la dichiarazione di sospensione o di estinzione del procedimento.

ART. 50 – VOCI INCLUSE E ESCLUSE NEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE

1. Sono comprese nei costi dovuti alla Camera Arbitrale le seguenti voci:
 - a) amministrazione dei procedimenti in base alle norme regolamentari;
 - b) ricevimento e trasmissione atti, ad eccezione degli atti introduttivi;
 - c) convocazione e ospitalità delle udienze nei locali adibiti;
 - d) presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze, solo nella sede principale della Camera Arbitrale.

2. Sono escluse dai costi dovuti alla Camera Arbitrale le seguenti voci:
 - a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti;
 - b) imposta di bollo sugli atti.

ART. 51 – IMPOSTA DI BOLLO

1. Gli atti del procedimento sono soggetti all'imposta di bollo prevista dal DM 20.8.1992 e successive modifiche a carico di ciascuna parte, da eseguirsi mediante deposito in Segreteria del numero di marche da bollo necessarie.
2. Sono soggetti a bollatura i seguenti documenti:
 - a) domanda di arbitrato;
 - b) risposta del convenuto;
 - c) memorie e atti di parte;
 - d) verbali di udienza e escussione testi;
 - e) ordinanze Tribunale Arbitrale;
 - f) procura;
 - g) allegati agli atti introduttivi;
 - h) lodo.
3. Le marche da bollo vengono apposte nel numero di 1 ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe.
4. Le parti sono responsabili in solido per la bollatura degli atti, così come per le spese del procedimento.
5. La Segreteria provvede a richiedere alle parti le marche da bollo, in concomitanza del deposito di ciascun atto soggetto all'imposta di bollo ovvero in concomitanza di ciascuna richiesta di anticipo.
6. Gli arbitri, disponendo la liquidazione delle spese di procedimento, indicano l'imposta di bollo a carico delle parti.

Nomina Arbitro

ART. 52 – ISTANZA NOMINA ARBITRO

1. Camera Arbitrale Brescia, su istanza delle parti, nomina gli arbitri per procedimenti non amministrati dal Regolamento camerale (arbitrati ad hoc).
2. La convenzione arbitrale può rinviare la nomina degli arbitri ai seguenti organi:
 - Presidente della Camera di Commercio di Brescia
 - Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Brescia
 - Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Brescia.
3. L'istanza di nomina deve essere depositata in originale bollato presso la Segreteria di Camera Arbitrale e deve contenere:
 - a) il nome o la denominazione, il codice fiscale, il domicilio/residenza delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio, l'indirizzo PEC a cui la parte intende ricevere la comunicazione di tutti gli atti del procedimento;
 - b) la procura conferita al difensore;
 - c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - d) le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la convenzione arbitrale integrale;
 - g) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario.
4. La Segreteria verifica la presenza dell'attestazione del versamento dei diritti amministrati. Se mancante, entro 15 giorni dal deposito, chiede alla parte di integrare con il pagamento entro 7 giorni dalla richiesta scritta; in caso di mancata

- ottemperanza, dichiara il deposito irricevibile comunicandolo alla parte.
5. La nomina avviene mediante ricorso a professionisti iscritti all'elenco degli arbitri di cui all'art. 6 presente Regolamento, fatta salva la possibilità in caso di specifiche esigenze di ricorrere alla nomina di professionisti non iscritti di particolare e comprovata esperienza nella materia.
 6. Le parti possono decidere di trasformare l'arbitrato ad hoc in amministrato, prevedendo l'applicazione del Regolamento di Camera Arbitrale.
 7. La trasformazione può avvenire a seguito di concorde volontà delle parti, espressa per iscritto antecedentemente alla prima udienza di costituzione, ovvero nel corso della prima udienza.
 8. Camera Arbitrale, dopo gli adempimenti formali di nomina, comprendenti la verifica di assenza di condizioni ostative all'assunzione dell'incarico da parte dell'arbitro prescelto, comunica la nomina a parte istante.
 9. In caso di mancata trasformazione in arbitrato amministrato, l'attività della Camera Arbitrale si conclude con la comunicazione dell'arbitro nominato a parte istante.

ART. 53 – ARBITRAGGIO

1. Camera Arbitrale Brescia, su istanza delle parti, provvede alla nomina di arbitratori, con le stesse modalità previste dall'art. 52 Reg. Arb., per la determinazione della prestazione dedotta in un contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, nell'ambito di procedimenti non amministrati dal Regolamento di arbitrato amministrato della Camera di Commercio.
2. L'arbitratore procederà con equo apprezzamento a tale determinazione.
3. La convenzione di arbitraggio gestita da Camera Arbitrale Brescia, può rinviare la nomina degli arbitratori ai seguenti organi:
 - Presidente della Camera di Commercio di Brescia
 - Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Brescia
 - Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Brescia.
4. La domanda di nomina dell'arbitratore deve essere depositata in originale bollato presso la Segreteria di Camera Arbitrale e deve contenere:
 - a) il nome o la denominazione, il codice fiscale, il domicilio/residenza delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio, l'indirizzo PEC a cui la parte intende ricevere la comunicazione di tutti gli atti del procedimento;
 - b) la procura conferita al difensore;
 - c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - d) le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - e) la convenzione di arbitraggio integrale;
 - g) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario.
5. La Segreteria verifica la presenza dell'attestazione del versamento dei diritti amministrativi. Se mancante, entro 15 giorni dal deposito, chiede alla parte di integrare con il pagamento entro 7 giorni dalla richiesta scritta; in caso di mancata ottemperanza, dichiara il deposito irricevibile comunicandolo alla parte.
6. La nomina avviene mediante ricorso a professionisti iscritti all'elenco degli arbitri di cui all'art. 6 presente Regolamento, fatta salva la possibilità in caso di specifiche esigenze di ricorrere alla nomina di professionisti non iscritti di particolare e comprovata esperienza nella materia.
7. Camera Arbitrale, dopo gli adempimenti formali di nomina, comprendenti la verifica di assenza di condizioni ostative all'assunzione dell'incarico da parte dell'arbitratore prescelto, comunica la nomina a parte istante.
8. L'attività della Camera Arbitrale si conclude con la comunicazione dell'arbitratore nominato a parte istante.

9. Si applicano a tutti gli effetti i costi previsti dal Tariffario vigente.

Disposizioni Finali

ART. 54 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce a ciascuna delle parti il proprio fascicolo, a richiesta delle stesse, a conclusione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo della Segreteria, contenente gli originali degli atti bollati, è conservato presso la Camera di Commercio di Brescia per dieci anni.
3. Il lodo è documento sottratto dall'accesso agli atti.

ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30 luglio 2022.
2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti per i quali la domanda di arbitrato è depositata presso la Segreteria dopo l'entrata in vigore del medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)